



**GENERAL  
DATA  
PROTECTION  
REGULATION**

---

VADEMECUM PER GLI PSICOLOGI

## La normativa

Il Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, è applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

Il regolamento disciplina le modalità di **trattamento dei dati personali delle persone fisiche sotto il profilo:**

**dell'informativa e consenso nella loro acquisizione  
utilizzo e circolazione dei dati.**

e ciò a tutela del riconosciuto diritto dell'individuo di disporre dei propri dati, quali aspetti del fondamentale diritto di identità e personalità (art. 16 del TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- “Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”, art. 8 della Carta dei diritti fondamentali , intitolato: protezione dei dati di carattere personale).

Il regolamento si fonda sul principio della **accountability** (cioè il principio generale di responsabilizzazione e di consapevolezza sulla raccolta , trattamento ed utilizzo dei dati personali, ricomprendente il riesame ed aggiornamento costante di tutte le condizioni adottate) a cui consegue la natura non tassativa **delle indicazioni tracciate**. Il principio di responsabilizzazione (accountability) prevede , infatti , che ciascuno conformi le misure da adottare alla propria organizzazione.

A tale regolamentazione è soggetta anche l'attività dello Psicologo che, nell'esercizio professionale entra necessariamente in contatto con dati comuni (o identificativi) e con dati sensibili , che costituiscono l'insieme dei cosiddetti dati personali di un interessato.

## I dati personali

L'art. 4 definisce **dato personale** *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.”*

Una autonoma rilevanza e attenzione è riservata nel Regolamento ai c.d. **dati sensibili (art.9)** (origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, politiche o filosofiche, l'appartenenza sindacale , vita sessuale ) e fra questi ai:

**dati genetici** *“dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute della persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico del soggetto.”*

**dati biometrici** “dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.”

**dati relativi alla salute** “dati personali attinenti alla salute fisica o mentale, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative allo stato di salute.”

⚠ Il generale divieto di trattamento dei dati sensibili trova deroga qualora si verifichi uno dei casi previsti dall’art. 9 del detto regolamento .


I dati raccolti devono essere:

<b>finalizzati</b>	e quindi pertinenti a quanto necessario per lo scopo del trattamento dichiarato. ⚠ L’informazione espressa da parte dello Psicologo delle finalità deve <u>precedere</u> l’acquisizione del consenso affinché quest’ultimo sia effettivamente consapevole
<b>accurati</b>	con verifica quindi della loro correttezza, veridicità e completezza. ⚠ Lo Psicologo è tenuto non solo a trattare dati esatti garantendo quindi la loro qualità, ma deve anche approntare una <u>organizzazione che garantisca il relativo controllo</u> con adozione di tutte le misure necessarie alla rettificazione o cancellazione di dati inesatti
<b>limitati</b>	quantitativamente a quanto necessario alle finalità dichiarate nell’informativa
<b>utilizzati in modo riservato e confidenziale</b>	anche attraverso l’utilizzo di sistemi di sicurezza ( es: cifratura)
<b>conservati (archiviati) non oltre il tempo strettamente necessario</b>	agli scopi stabiliti nelle finalità del trattamento

## Il trattamento

Il **trattamento** è definito come *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.* [?]

Il trattamento , ai sensi degli artt. 5 e ss. del GDPR, deve avvenire in maniera :

<b>lecita</b>	e quindi <u>fondarsi sul consenso dell’interessato</u> o su altra base giuridica (art. 6 GDPR)
<b>corretta</b>	attraverso <u>l’informazione all’interessato</u> circa la raccolta, l’utilizzo e altri eventuali successivi trattamenti dei dati forniti
<b>trasparente</b>	e quindi <u>realizzato con modalità predefinite e rese note all’interessato in modo chiaro, semplice e accessibile</u>  Trasparente dovrà essere l’informazione resa dallo Psicologo al cliente sotto il profilo del contenuto della stessa ma anche nella forma in cui è resa.


## Il consenso

Prima di esprimere il proprio consenso l’interessato deve essere compiutamente informato delle modalità e finalità di trattamento dei dati.

Il consenso deve quindi essere espresso in modo

- **libero**
- **inequivoco**
- **specifico** ( deve riferirsi quindi a un preciso trattamento e non può essere generico ed estendibile a vari possibili trattamenti)

**con esclusione quindi di forme di consenso tacito o mediante opzioni già preselezionate**

 Il Regolamento non prevede obbligatoriamente la forma scritta per il consenso che è però opportuna e raccomandata in quanto l’art.7 onera il titolare del trattamento di *“dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali”*.

 Il consenso raccolto prima del 25 maggio 2018 resta valido se ha tutti i requisiti indicati nel Regolamento 2016/679. In caso contrario è opportuno raccogliere nuovamente il consenso.

⚠️ *“Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro”.*

## L’informativa

L’informativa dello Psicologo dovrà fornire con linguaggio semplice e chiaro le informazioni relative al trattamento dei dati in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile e dovrà contenere:

- i riferimenti di contatto dello Psicologo ( telefono – fax - indirizzo di posta elettronica) per le comunicazioni relative all’esercizio dei diritti
- la precisa e dettagliata descrizione delle finalità per cui viene posto in essere il trattamento
- specifica e chiara indicazione dei diritti di revoca del consenso, di accesso ai dati, di rettifica, di cancellazione ( c.d. diritto all’oblio), di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione

⚠️ se le finalità mutano si dovrà quindi acquisire un nuovo consenso

## Adempimenti

In attuazione del Regolamento e al fine di garantire il rispetto dei principi in tema di trattamento dei dati personali acquisiti lo Psicologo deve:

- elaborare il servizio per la tutela della *privacy* con definizione ex ante delle singole fasi del trattamento dei dati, le procedure di sicurezza, le verifiche di tenuta del sistema ( che comprende la necessità di adeguamento degli strumenti informatici) e le responsabilità. Il regolamento con l’introduzione del principio di responsabilizzazione (accountability) prevede che ciascuno conformi le misure da adottare alla propria organizzazione.
- consegnare ai propri clienti l’informativa (con ricevuta a firma dell’interessato per presa visione) ed il consenso al trattamento dei dati personali (con ricevuta a firma dell’interessato per presa visione)

## Registro delle attività di trattamento

L’obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento quale strumento di monitoraggio degli adempimenti e di garanzia dei diritti previsti nel regolamento, non è obbligatoria per il titolare del trattamento con meno di 250 dipendenti.

⚠️ L’obbligo prescinde dal requisito dimensionale nel caso in cui i dati oggetto del trattamento possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il trattamento non sia occasionale o includano dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari, così come individuati dagli artt. 9 e 10 del Regolamento. E’ quindi necessario, in relazione alla natura dei

dati trattati dallo Psicologo dotarsi ex ante del registro che individui il titolare del trattamento, le categorie dei dati trattati , le finalità, se vi siano trasferimenti di dati in paesi terzi , una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative dello studio ( cfr art 32 ).

### Nomina autorizzati al trattamento

Tale figura è colui che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. Può essere solo una persona fisica e deve agire sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento ( es. collaboratori).

### Data Protection Officer DPO

La designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) non è obbligatoria per lo studio del singolo professionista, in quanto le attività principali dello stesso non consistono in trattamenti che, per loro natura richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala. Lo Psicologo libero professionista , dato l'esiguo numero di dati trattati e l'attività di norma svolta in modo individuale è sempre Titolare del trattamento ma non è strettamente tenuto alla nomina di un RPD.

⚠ Non sono esplicitamente esclusi da tale obbligo i professionisti che svolgono la professione in forma associata o STP, per i quali, perlomeno per le realtà più strutturate, la nomina è raccomandata, anche alla luce del principio di "*accountability*" che caratterizza il Regolamento.

### Data breach

Salvo sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutti i titolari del trattamento devono notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali senza ingiustificato ritardo e, dove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve anche comunicare senza ritardo e con un linguaggio semplice e chiaro, la violazione all'interessato.